REGIONE	ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS	BASILICATA	BOLZANO	CALABRIA	CAMPANIA
LEGGE	Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46.	L.R. 22 agosto 2022, n. 25	L.R. 12 dicembre 2014, n. 37	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19	L.R. 15 giugno 2007, n.6 Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020
10. RISORSE	Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura)  TITOLO IX (Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore) Art. 29 (Norma finanziaria)	Art. 10 (Disposizioni finanziarie)  Per il triennio 2022-2024 sono stanziati 250.000 euro per ciascuna annualità, per gli anni successivi la Regione provvede ad uno stanziamento con la legge di bilancio annuale.	Art. 15 (Fondo unico regionale per lo spettacolo) Art. 17 (Norma finanziaria) La legge istituisce il Fondo unico per lo spettacolo (FURS). Da rilevare la priorità assegnata ai soggetti riconosciuti dal Ministero. Nel FURS, oltre al capitolo di spesa del bilancio regionale, confluiscono risorse finanziarie nazionali, risorse comunitarie, fondi strutturali e risorse conferite da istituzioni o enti pubblici e privati.	nessun riferimento	Fra le indicazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi, rilevante il riferimento alle risorse stanziate dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione	TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie) Art. 12 (Pianificazione delle risorse)  Il piano finanziario ripartisce in percentuale i sostegni destinandoli a tre macro ambiti: il fondo regionale ordinario per le attività di spettacolo, i programmi triennali di investimento e le attività dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con carattere di stabilità.
REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	FRIULI VENEZIA-GIULIA	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE
LEGGE	L.R. 5 luglio 1999 n° 13	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15 "	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	L.R. 3 aprile 2009, n.11
10. RISORSE	Art. 10 (Norme finanziarie) Agli oneri per l'attuazione della legge si fa fronte istituendo appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, dotati della necessaria disponibilità,	TITOLO IV (Norme finali) CAPO I (Norme finali) Art. 39 (Norme finanziarie)  Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione dei finanziamenti e di distribuzione delle risorse. Nell'articolo 39 troviamo elencate le norme finanziarie in attuazione della legge con indicazione della spesa per ciascun settore con riferimento agli anni 2014-2016.	CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 23 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali) Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo) Art. 26 (Disposizioni finanziarie) È istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo in cui confluiscono le risorse destinate allo spettacolo dal vivo e il fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali in cui confluiscono le risorse dedicate alla promozione culturale	Le risorse per la cultura vengono destinate nel Fondo Unico Regionale dello Spettacolo dove confluiscono tutte le risorse destinate al comparto. * I criteri di riparto delle risorse sono stabiliti dal piano pluriennale (Art.4) salvo disponibilità di bilancio. Ogni intervento è condizionato dalla presenza di risorse in bilancio, fatta salva la possibilità per la Regione di provvedimenti, per interventi di carattere eccezionale (vedi campi 2.D Altre modalità di intervento e 4.B Obiettivi e condizioni di sostengo alle attività di produzione private e indipendenti)	cultura, in particolare; risorse di parte corrente destinate al finanziamento delle attvità e dei servizi culturali e agli enti partecipati; risorse in conto capitale destinate agli investimenti (interventi di riqualificazione, recupero etc.), a progetti di produzione cinematografica alla ristrutturazione di sale di spettacolo; risorse in conto capitale per il fondo di rotazione per la riqualificazione, il recupero e la conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo; risorse in conto capitale per il fondo di garanzia finalizzato a facilitare l'accesso al credito.  Per le modalità di riparto del fondo vedi strumenti di	Art. 11 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo) Art. 13 (Disposizioni finanziarie) Le attività di cui la presente legge sono sostenute dal "Fondo Unico Regionale per lo spettacolo dal vivo", alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo.

KEGIGIAE	11102102	120112	1 0021/1	67 (1 KB 2 G) 17 1	OTO IEI/ (
LEGGE	L.R. 12 gennaio 2000, n.5	L.R. 1 agosto 2018 n°11	L.R. 29 aprile 2004, n. 6	L.R. 6 dicembre 2006, n.18	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25
10. RISORSE	Art. 17 (Regolarità contabile e vigilanza) Art.20 (Norma finanziaria)  Annualmente è prevista una relazione tecnico-finanziaria suglie interventi attuati l'anno precedente. La Regione può disporre forme di vigilanza e ispezione sulle attività ammesse al finanziamento vedificando il corretto utilizzo dei contributi erogati ed eventualmente disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo		Art. 10. (Fondo unico regionale dello spettacolo) Art. 17 (Norma finanziaria)  La legge istituisce il Fondo unico regionale dello spettacolo di seguito denominato FURS. Alla dotazione del fondo si provvede con "apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale della Regione" nl fondo confluiscono e risorse conferite alla Regione da altri enti pubblici e privati. Il fondo sostiene tutti i settori (cinema, teatro, musica, danza, spettacolo viaggiante), con priorità per i soggetti riconosciuti dal Mibact.		TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 14 (Accesso ai contributi)  TITOLO IV (Disposizioni finali e transitorie) Art. 19( Disposizioni finanziarie)  Gli articoli 14 e 19 sono di carattere finanziario, il 14 specifica che non è possibile cumulare più finanziamenti a valere sulla presente legge eccetto quelli regolamentati dall'art.6 comma 6, gergalmente deifnite "fasce". L'art. 19 regolamenta le diposiizioni finanziarie che a partire dal 2015 ricadono sotto il capitolo del FURS, Fondo Unico regionale per lo spettacolo che sostiene anche la normativa sulla musica e i teatri a partecipazione regionale e pubblica.
REGIONE	TOSCANA	TRENTO	UMBRIA	VALLE D'AOSTA	VENETO
LEGGE	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 con emendamenti al 18/12/2019	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 con le modifiche introdotte da Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15	L.R. 6 agosto 2004, n. 17.	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
10. RISORSE	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione)  II tema delle risorse fa riferimento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) che definisce le priorità programmatiche e gli interventi da realizzare "tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione". Compete alla Giunta definire le modalità operative con riferimento ai diversi ambiti destinatari del sostegno regionale	diversi campi di questa analisi, rimandiamo al una lettura dell'articolo per una visione di insieme.  "Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali".  I contributi sono concessi per progetti triennali, con programmi annuali di dettaglio.	Le risorse dedicate alla realizzazione	Art. 17 (Disposizioni finanziarie). Si indicano i capitoli di bilancio e gli stanziamenti del 1997 e 1998.	TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 42 (Norma finanziaria)  La legge per l'esercizio 2019 venne prevalentemente grazie alle risorse riferite al POR FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.
	•	<u>.</u>	•	•	

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

REGIONE

MOLISE

PIEMONTE